

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 28 DEL 19 LUGLIO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

COMUNICAZIONI ANOMALIE REDDITI ESTERI

In arrivo da parte dell' Agenzia delle Entrate una serie di comunicazioni per i contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie sui redditi esteri in base al confronto tra quanto indicato dagli stessi in sede dichiarativa e le banche dati delle autorità estere.

Pagina 5

■ **NUOVI LIMITI NOMINA REVISORI S.R.L**

La riforma della disciplina relativa alla crisi d'impresa ha introdotto importanti modifiche per le società a responsabilità limitata, tra le quali la nomina del Collegio sindacale e la revisione legale dei conti. Ecco i nuovi limiti in vigore.

Pagina 8

■ **SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI**

Come ogni anno dal 1° al 31 agosto opera la sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative. Riepilogo dei termini.

Pagina 12

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **AGEVOLAZIONI PER L'ECONOMIA LOCALE**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" affrontiamo le agevolazioni previste per l'apertura o l'ampliamento di attività nei Comuni fino a 20.000 abitanti, introdotti dal Decreto Crescita

Pagina 16

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 20

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 22.07.2019 AL 2.08.2019**

Pagina 24

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Attività finanziarie all'estero: nuovo Provvedimento per la compliance

Un nuovo provvedimento delle Entrate chiarisce come siano messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi dei contribuenti nel caso di possesso di attività finanziarie estere. In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti.

Canone RAI: nessuna esenzione se si vive con la badante

Non può beneficiare dell'esenzione dal canone RAI la contribuente con reddito inferiore a 8.000 euro e over 75 che convive con la persona addetta alla sua assistenza, la quale percepisce una retribuzione, ed è pertanto, titolare di un reddito proprio in quanto convivente con un altro soggetto, diverso dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolare di un reddito autonomo. A dare questa risposta è stata l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'interpello 242 del 15 luglio 2019.

730/2019: lavasciuga tra le spese detraibili

Lavasciuga agevolabile nella dichiarazione dei redditi grazie al bonus mobili, se in possesso degli altri requisiti, se di classe A. A ribadire questa possibilità è stata l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 245 del 16 luglio 2019.

Servizi di formazione gratuiti: fuori dall'IVA

La questione posta all'Agenzia delle Entrate da una cooperativa sociale riguarda la possibile rilevanza, ai fini dell'Iva, delle prestazioni di servizi che la stessa rende "gratuitamente", nell'ambito dell'attività di Istruzione e Formazione Professionale ("IeFP"), a favore degli allievi minori.

Nella risposta all'interpello 237 del 15 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che in linea generale, sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni rese gratuitamente per finalità proprie dell'impresa.

Prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative sociali: attenzione all'IVA

Chiarimenti sul trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative sociali sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 240 del 15 luglio 2019.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali, sia direttamente sia in forza di convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti di determinati categorie di soggetti sono da assoggettare all'aliquota IVA del 5 per cento (senza possibilità di optare per l'esenzione).

Concludiamo informando che in vista della scadenza del pagamento della prima rata, fissata al 31 luglio 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto sul proprio sito internet un servizio Web che consente di ottenere online il conto della "rottamazione-ter" delle cartelle, ovvero l'elenco dei debiti "rottamati" nonchè i bollettini per effettuare il pagamento, lo ha comunicato con un avviso pubblicato l'11 luglio 2019.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

COMUNICAZIONI REDDITI ESTERI IRREGOLARI

In arrivo da parte dell' Agenzia delle Entrate una serie di comunicazioni per i contribuenti per i quali sono state riscontrate irregolarità sui redditi esteri. Le irregolarità comunicate sono quelle emerse in sede di confronto tra quanto indicato dai contribuenti in sede dichiarativa e le banche dati delle autorità estere. Ecco cosa prevede il Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate.

COMUNICAZIONI REDDITI ESTERI IRREGOLARI	
PREMESSA	<p>Pubblicato venerdì 12 luglio 2019 il Provvedimento 247672 dell' Agenzia delle Entrate che informa i contribuenti dell'arrivo di comunicazioni in caso di irregolarità tra quanto dichiarato dagli stessi in sede dichiarativa e quanto emerso dalle banche dati delle autorità estere per quanto riguarda attività detenute all' estero e agli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività.</p>
LO SCAMBIO DEI DATI	<p>In generale, al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all' estero nonché di favorire l' emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, l' Agenzia delle entrate individua, a seguito dell' analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell' ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS), i contribuenti con possibili anomalie dichiarative per l' anno d' imposta 2016.</p> <p>In particolare, l' art. 8, paragrafo 3 bis, della DAC2¹ dispone che gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d' imposta dal 1° gennaio 2016 riguardanti i residenti negli altri Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.</p> <p>Inoltre, il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall' OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d' imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra UE.</p> <p> In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi</p>

¹ Direttiva del Consiglio 2011/16/UE come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE


	della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti.
I CONTROLLI	In seguito a questa attività di analisi, l’Agenzia invia una comunicazione ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti , adottando una serie di criteri selettivi diretti ad escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all’adempimento dichiarativo o per le quali l’irregolarità ha carattere meramente formale.
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE	<p>La comunicazione che il contribuente riceverà, come previsto nel Provvedimento in commento, dovrà contenere le seguenti informazioni:</p> <p>a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;</p> <p>b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;</p> <p>c) codice atto;</p> <p>d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o ◆ l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera; <p>e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;</p> <p>g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;</p> <p>h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, rivolgendosi agli Uffici della Direzione Provinciale più vicina.</p>

MODALITÀ CON CUI IL CONTRIBUENTE PUÒ REGOLARIZZARE L'ERRORE	<p>I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e 2. versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, 3. versando le sanzioni in misura ridotta beneficiando del ravvedimento operoso.
MODALITÀ CON CUI GLI ELEMENTI E LE INFORMAZIONI MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI SONO RESI DISPONIBILI ALLA GUARDIA DI FINANZA	<p>Come previsto dal provvedimento, i dati e gli elementi di cui sopra sono resi disponibili alla Guardia di Finanza. Si segnala che i dati di fonte estera includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ lo Stato estero che ha trasmesso l'informazione; ◆ l'istituto finanziario presso cui è detenuto il conto; ◆ il numero identificativo del conto; ◆ l'eventuale entità non finanziaria passiva titolare del conto, di cui il contribuente risulti controllante; ◆ il saldo finale e la valuta del conto; ◆ gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro.
PARERE FAVOREVOLE DEL GARANTE PER LA PRIVACY	<p>Per tali scambi di dati, l'Agenzia ha richiesto, in data 31 ottobre 2018, il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento n. 84 del 4 aprile 2019, il Garante ha autorizzato l'Agenzia ad effettuare il trattamento dei dati personali, ritenendo idonee le misure individuate dall'Agenzia per attenuare i rischi, derivanti dallo stesso.</p>

NUOVI LIMITI NOMINA REVISORI LEGALI S.R.L

La riforma della disciplina relativa alla crisi d'impresa ha introdotto **importanti modifiche concernenti l'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata**, tra le quali si annovera la modifica dell'art. 2477 del codice civile attinente la **nomina del Collegio sindacale e la revisione legale** dei conti nelle società a responsabilità limitata.

La riforma è entrata **in vigore il 16 marzo 2019** ed è stata successivamente **modificata con il decreto sblocca cantieri** legge 55 del 14 giugno 2019, con efficacia delle modifiche a partire **dal 18 giugno 2019**.



**LA NUOVA
FORMULAZIONE
DELL'ART. 2477
DEL CODICE
CIVILE**

La **riforma della disciplina relativa alla crisi d'impresa** ha introdotto una serie di importanti modifiche. Una delle principali novità è stata quella di prevedere **l'estensione dell'obbligatorietà della nomina degli organi di controllo** nelle **s.r.l.** attuata mediante il **cambiamento dei parametri** (limiti dimensionali) previsti dall'art. 2477 co. 2 e 3 c.c., per l'obbligo di nomina degli organi di controllo.

In particolare **l'articolo 379** del "**Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge delega 19.10.2017, n. 155**" aveva introdotto, con entrata in vigore dal **16 marzo 2019**, la modifica all'art. 2477 del codice civile, apportando una riduzione dei parametri previsti per l'obbligo di nomina di sindaci o revisore nelle s.r.l.

L'art. 2477 c.c., è stato successivamente oggetto di una **ulteriore modifica normativa** con la legge di conversione del c.d. *decreto Sbloccacantieri*, ed entrata in vigore a partire dal **18 giugno 2019**, che consiste nell'**innalzamento delle soglie previste per la nomina dell'organo di controllo** (revisori o collegio sindacale) nella società a responsabilità limitata.

In virtù di tale modifica l'obbligo di nomina scatta nell'ipotesi di superamento per **due esercizi consecutivi** anche di **uno solo** dei nuovi limiti:

- ◆ totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro**;
- ◆ ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro**;
- ◆ dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità**.

Ai fini della prima applicazione, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo **ai due esercizi antecedenti** la scadenza del termine stabilito per la nomina dell'organo di controllo, cioè ai **bilanci 2017 e 2018**. L'**Assemblea** dei soci che **approva il bilancio** in cui vengono superati i limiti sopra i quali scatta l'obbligo di nomina dei revisori - deve provvedere, **entro trenta giorni**, alla **nomina dell'organo di controllo o del revisore**.

	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="502 248 1311 293">NUOVI LIMITI NOMINA REVISORE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="502 293 911 338">ATTIVO STATO PATRIMONIALE</td> <td data-bbox="911 293 1311 338">4 milioni di euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 338 911 432">RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</td> <td data-bbox="911 338 1311 432">4 milioni di euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="502 432 911 526">DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO</td> <td data-bbox="911 432 1311 526">20 unità</td> </tr> </tbody> </table>	NUOVI LIMITI NOMINA REVISORE		ATTIVO STATO PATRIMONIALE	4 milioni di euro	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	4 milioni di euro	DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO	20 unità
NUOVI LIMITI NOMINA REVISORE									
ATTIVO STATO PATRIMONIALE	4 milioni di euro								
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	4 milioni di euro								
DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO	20 unità								
	<p>L'adeguamento alla nuova normativa deve essere effettuato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dell'articolo, vale a dire entro il prossimo 15 dicembre 2019.</p>								
<p>MANCATO ADEMPIMENTO</p>	<p>La riforma, per rendere "effettivo" il nuovo obbligo di nomina dell'organo di controllo, ovvero evitare i casi di mancato adempimento, ha introdotto² la possibilità che, oltre a qualsiasi interessato, anche il conservatore del registro delle imprese, nell'ambito delle sue mansioni, può segnalare eventuali inadempimenti affinché la nomina dell'organo di controllo avvenga d'ufficio da parte del Tribunale competente.</p> <p>È stato inoltre introdotto un nuovo comma che stabilisce l'applicabilità dell'art. 2409 c.c. (denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione commesse dagli amministratori) anche alle società a responsabilità limitata prive dell'organo di controllo, che però è riferito solo ed esclusivamente al collegio sindacale e non al revisore.</p>								
<p>CHI DEVE ESSERE NOMINATO</p>	<p>La riforma non interviene per quanto riguarda la composizione degli organi, lasciando totale libertà alle imprese di istituire un Collegio sindacale o un sindaco unico oppure un revisore legale (o società di revisione).</p> <p>In caso di nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico costoro dovranno effettuare sia il controllo contabile che il controllo di legalità (ossia la vigilanza sul rispetto della legge e delle disposizioni statutarie). In caso di nomina del revisore (persona fisica o società di revisione) il controllo sarà unicamente di natura contabile.</p> <p>È importante valutare attentamente il soggetto da</p>								

² comma 6 dell'art. 2477 c.c

	<p>nominare, il quale dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ essere iscritto presso il registro dei revisori legali istituito dal MEF e avere adeguata competenza ed esperienza professionale per il corretto svolgimento dell'attività di controllo; ◆ essere un soggetto "indipendente", ossia non avere relazioni d'affari, di lavoro, familiari o di altro genere, sia dirette che indirette, con l'impresa da revisionare tali da poter insidiare la propria indipendenza e obiettività di giudizio sul bilancio. Devono ad esempio astenersi dall'assumere l'incarico di revisione i consulenti della società perché si esporrebbero al cosiddetto rischio di "auto-riesame" (giudizio sui dati che loro stessi o altri soggetti appartenenti al proprio studio (o "rete") hanno contribuito a determinare).
<p>EFFETTI SULLE NOMINE GIÀ EFFETTUATE</p>	<p>In generale, la procedura di revoca è diversa a seconda che sia stato nominato un sindaco o un revisore.</p> <p>Nel caso di nomina del revisore legale la società può procedere a revoca per giusta causa in quanto ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. i) del DM 261/2012 costituisce giusta causa di revoca "la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge".</p> <p>Per la procedura per revoca l'organo amministrativo comunica per iscritto al revisore la presentazione all'Assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi; l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni (che invero nella fattispecie in esame non è presente) procede alla revoca dell'incarico, senza nominare un altro revisore.</p> <p>Nel caso di nomina del sindaco (monocratico o in forma collegiale) la procedura di revoca è molto più complessa. Infatti in caso di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico, l'articolo 2400 cod. civ. prevede che: "I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato". Fino a tale momento la delibera di revoca non è efficace ed il sindaco rimane in carica.</p>

	<p>Attenzione però: non è chiaro se la modifica dei limiti di nomina obbligatoria, tenuto anche conto del silenzio della legge in vigore, costituisca una giusta causa per la revoca del sindaco (o Collegio Sindacale).</p>
--	--

INFORMAZIONE FISCALE

Sospensione feriale dei termini processuali

Anche quest'anno scatterà la consueta pausa estiva per il processo civile, amministrativo e tributario **dal 1° al 31 agosto 2019**. Il legislatore³, infatti, prevede che salvo caso espressamente indicati, **i termini processuali** relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative **sono sospesi, ogni anno, dal 1° al 31 agosto. Quest'anno il 1° settembre cade di domenica**, e si ricorda che l'art. 155 c.p.c. prevede che **se il giorno di scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo**.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI	
TERMINI PROCESSUALI OGGETTO DI SOSPENSIONE	<p>La norma che ha introdotto la sospensione estiva fa riferimento solo ai "termini processuali" e non anche ai termini meramente "amministrativi". Di conseguenza, la sospensione feriale non si applica, ad esempio, alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC), alle controversie in materia di lavoro, ai termini di presentazione all'Ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo formale delle dichiarazioni.</p> <p>La disposizione, inoltre, stabilisce che oggetto della sospensione feriale sono i "termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative".</p> <p>Per tali si devono intendere i termini riferibili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le controversie di natura civilistica (ad esempio,

³ Art. 1 comma 1 L. 742/1969.

	<p>controversie in materia di locazione di immobili urbani);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione, costituzione in giudizio, presentazione dell'istanza di "reclamo/mediazione"); ◆ i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni); ◆ l'accertamento con adesione del contribuente; ◆ la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.
<p>IL COMPUTO DEL TERMINE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE</p>	<p>La norma generale prevede espressamente che, se l'inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè, quest'anno, dal 1° settembre, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se il termine iniziale di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto: si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre; ◆ se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all'interno del periodo 1° agosto – 31 agosto: il decorso dei termini parte dal 1° settembre.
<p>I TERMINI DEL PROCESSO TRIBUTARIO OGGETTO DI SOSPENSIONE FERIALE</p>	<p>Si ritiene opportuno riepilogare quali sono i termini del processo tributario oggetto di sospensione feriale e con quali modalità si effettua il conteggio per essi. A tal fine, si precisa che, come chiarito dalla stessa Circolare n. 56/E/2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per "termine libero", deve intendersi il termine per il quale non si computa né il giorno iniziale né il giorno finale. Sono "termini liberi", ad esempio, quelli previsti per il deposito di documenti, di memorie o dell'istanza di discussione in pubblica udienza; ◆ per "termine comune" deve intendersi quello per il quale non si computa il giorno iniziale mentre si computa quello finale. Sono "termini comuni", ad esempio, quelli previsti per la proposizione ed il deposito del ricorso, dei motivi aggiunti

	e dell'appello o per la presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione.		
	TERMINI CONNESSI AL PROCESSO TRIBUTARIO OGGETTO DI SOSPENSIONE FERIALE	SCADENZA	NATURA DEL TERMINE AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE
	PROPOSIZIONE RICORSO ALLA C.T.P. (1° GRADO)	Entro 60 gg. dalla notifica dell'atto impugnato.	Termine comune
	PRESENTAZIONE ISTANZA DI RECLAMO CON RICORSO⁴	Fino a 90 gg dalla notifica del ricorso, il ricorso non è procedibile.	Termine comune
	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	Entro 30 gg. dalla proposizione del ricorso	Termine comune
	DEPOSITO DI DOCUMENTI	Entro 20 gg. "liberi" prima della trattazione	Termine libero e "a ritroso" ⁵
	DEPOSITO DI MEMORIE	Entro 10 gg. "liberi" prima della trattazione	Termine libero e "a ritroso"
	DEPOSITO DI BREVI REPLICHE SCRITTE	Entro 5 gg. "liberi" prima dell'udienza (in caso di trattazione in Camera di Consiglio)	Termine libero e "a ritroso"
	PROPOSIZIONE APPELLO (2° GRADO, impugnazione sentenza C.T.P.)	♦ Entro 60 gg. dalla notifica della sentenza a cura delle parti; ovvero: ♦ Entro 6 mesi dalla pubblicazione (deposito in Segreteria) della sentenza.	Termine comune
	DEFINIZIONE IN VIA BREVE ex art. 16, comma 3 e art. 17, comma 2, D. Lgs. n. 472/1997	Entro 60 gg. dalla notifica dell'atto (come per il ricorso)	Termine comune

⁴ Per gli atti di valore sino a 50.000 Euro (dal 1° gennaio 2018, in precedenza 20.000 Euro) il ricorso vale anche come reclamo.

⁵ Il termine "a ritroso" si ha quando il termine finale precede, da calendario, quello iniziale, in quanto l'atto deve essere compiuto un certo numero di giorni prima di una determinata data.

	<p>PRESENTAZIONE ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE: produce l'effetto della sospensione di 90 gg. del termine per presentare ricorso</p>	<p>Proposizione ricorso entro 150 gg. (90 + 60) dalla notifica dell'atto di accertamento (considerando anche il periodo di sospensione feriale, il termine per la proposizione del ricorso si allunga di ulteriore 31 gg per il periodo dal 1° al 31 agosto)</p>	<p>Termine comune</p>
--	--	--	-----------------------

AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE

INTRODUZIONE

In sede di conversione in legge del c.d. Decreto crescita è stata introdotta una misura rivolta a incentivare la **riapertura** e **l'ampliamento di attività** commerciali, artigianali e di servizi. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un **contributo pari ai tributi comunali** pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene erogata per un totale di quattro anni. Ecco a chi è rivolta e come e possibile fruire dell'agevolazione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **A chi è rivolta** l'agevolazione?
2. Cosa sono gli **esercizi di vicinato** e le **medie strutture** di vendita?
3. Ci sono delle **attività** espressamente **escluse** dall'agevolazione?
4. Ci sono delle **altre** tipologie di **esclusioni**?
5. Qual è il **valore** dell'agevolazione?
6. **Cosa bisogna fare** per ottenere l'agevolazione?
7. **Da quando decorre** l'agevolazione?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 A CHI È RIVOLTA L'AGEVOLAZIONE?

R.1 L'agevolazione è rivolta a soggetti, esercenti attività in determinati settori che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di **comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti**.

In particolare i settori per cui è possibile fruire delle agevolazioni sono:

- ◆ artigianato,
- ◆ turismo,
- ◆ fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale,
- ◆ fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali e al tempo libero,
- ◆ commercio al dettaglio, limitatamente agli **esercizi di vicinato** e alle **medie strutture** di vendita (compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico).

I soggetti esercenti devono ovviamente essere in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori appena elencati.

D.2 COSA SONO GLI ESERCIZI DI VICINATO E LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA?

R.2 Per esercizi di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti come schematizzato di seguito.

ESERCIZI DI VICINATO	
Abitanti nel comune	Limiti mq esercizio
meno di 10.000	150 mq.
Più di 10.000	250 mq.

Per medie strutture di vendita si fa riferimento invece agli esercizi aventi superficie superiore rispetto a quelle appena viste per gli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	
Abitanti nel comune	Limiti mq esercizio
meno di 10.000	1.500 mq.
Più di 10.000	2.500 mq.

D.3 CI SONO DELLE ATTIVITÀ ESPRESSAMENTE ESCLUSE DALL'AGEVOLAZIONE?

R.3 Sono espressamente escluse dall'agevolazione le seguenti attività:

- ◆ attività di **compro oro**. Ricordiamo che per attività di compro oro si intende la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, oppure la permuta di oggetti preziosi usati;
- ◆ **sale scommesse** o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento idonei per il gioco lecito (dotati di attestato di conformità rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery).

D.4 CI SONO DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI ESCLUSIONI?

R.4 Sì, in quanto sono inoltre escluse dalle agevolazioni:

- ◆ **i subentri**, a qualunque titolo, **in attività già in esistenti** precedentemente interrotte;
- ◆ **le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente**, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso **direttamente e/o indirettamente riconducibile**.

D.5 QUAL È IL VALORE DELL'AGEVOLAZIONE?

R.5 Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla **somma dei tributi comunali** dovuti dall'esercente e **regolarmente pagati nell'anno precedente** a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la **riapertura di ingressi o di vetrine** su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, **il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.**

L'importo di ciascun contributo è determinato in misura **proporzionale al numero dei mesi di apertura** dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

D.6 COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE?

R.6 I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni in esame devono **presentare al comune nel quale è situato l'esercizio** la richiesta, redatta in base a un apposito modello, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno. Oltre alla richiesta è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse appositamente iscritte nel bilancio comunale.

D.7 DA QUANDO DECORRE L'AGEVOLAZIONE?

R.7 La decorrenza di tale agevolazione è stata stabilita dal 1° gennaio 2020.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 233 del 15 luglio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui PIR i piani individuali a lungo termine.
Risposta 234 del 15 luglio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA dei contributi pubblici corrisposti ad azienda speciale consortile.
Risposta 235 del 15 luglio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale delle SICAF (Società d'Investimento a Capitale Fisso).
Risposta 236 del 15 luglio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla ritenuta sui proventi derivanti da FIA esteri (fondi di investimento alternativi).
Risposta 237 del 15 luglio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA dei servizi di formazione professionale resi gratuitamente.
Risposta 238 del 15 luglio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui contributi in conto esercizio.
Risposta 239 del 15 luglio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli obblighi di monitoraggio fiscale relativi ad un ente non commerciale residente a Campione d'Italia.
Risposta 240 del 15 luglio 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA delle prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative soci.

Risposta 241 del 15 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle agevolazioni prima casa.
Risposta 242 del 15 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'esenzione del canone RAI.
Risposta 243 del 16 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito IVA e le note di variazione.
Risposta 244 del 16 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle imprese di assicurazione non residente in Italia.
Risposta 245 del 16 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detraibilità della lavasciuga nella dichiarazione dei redditi grazie al cd. bonus mobili.
Risposta 246 del 16 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito d'imposta spettante a un pensionato trasferito all'estero.
Risposta 247 del 16 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla cessione dell'ecobonus, il credito d'imposta spettante in caso di lavori di riqualificazione energetica
Risposta 248 del 16 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla deduzione IRPEF dei contributi previdenziali versati dal titolare dell'impresa familiare in favore dei propri coadiuvanti e coadiutori.
Risposta 249 del 16 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla cessione dell'ecobonus e del sisma bonus.
Risposta 250 del 16 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fruizione dell'art bonus in caso di erogazioni liberali.
Risposta 251 del 16 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'IVA in caso di gestione di convitti.
Risposta 252 del 16 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui trasferimenti gratuiti a favore di ONLUS.

Risposta 253 del 17 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'imposta di bollo per gli atti tra una start-up e il Registro delle imprese.
Risposta 254 del 17 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione della disciplina CFC.
Risposta 255 del 17 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IRES/IPEF apporti soci di fondazione commerciale.
Risposta 256 del 17 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle operazioni non imponibili ai fini dell'IVA.
Risposta 257 del 17 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'esenzione dall'imposta di donazione per gli atti di donazione, contestuali, di quote societarie.
Risposta 258 del 17 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fruizione dell'art bonus per le erogazioni liberali.
Risposta 259 del 17 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla rideterminazione del costo e del valore di acquisto dei terreni.
Risposta 260 del 17 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicabilità dell'aliquota IVA al 10% ai contratti di appalto stipulati per la costruzione di fabbricati "Tupini".
Risposta 261 del 17 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo nelle pratiche catastali.
Risposta 262 del 17 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fruizione dell'art bonus in caso di erogazioni liberali.
Risposta 263 del 18 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle note di variazione IVA.
Risposta 264 del 18 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla cessione dell'ecobonus.
Risposta 265 del 18 luglio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle agevolazioni per

	recupero del patrimonio edilizio e per “bonus mobili” in caso di demolizione e ricostruzione dell’immobile con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente.
Risposta 266 del 18 luglio 2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle plusvalenze.
Risposta 267 del 18 luglio 2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla deducibilità nel caso di versamento dei contributi previdenziali effettuato dagli eredi del de cuius.
Risposta 268 del 18 luglio 2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui soggetti che possono accedere, previa opzione, al regime della cedolare secca su canoni di affitto di immobili commerciali.
Risposta 269 del 18 luglio 2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai rimborsi parziali di fondi mobiliari chiusi.
Risposta 270 del 18 luglio 2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale di un contribuente trasferitosi in Inghilterra
Risposta 271 del 18 luglio 2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti da un soggetto non residente
Risposta 272 del 18 luglio 2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime speciale dei lavoratori impatriati
Risposta 273 del 18 luglio 2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul reddito da lavoro dipendente
Risposta 274 del 18 luglio 2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla cessione gratuita di beni per finalità sociali (cd. Legge antispreco)
Risposta 275 del 18 luglio 2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla fattura elettronica e l’imposta di bollo
Risposta 276 del 18 luglio 2019	L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul conferimento

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 22.07.2019 AL 02.08.2019

Martedì 23 luglio 2019	Ultimo giorno utile per la presentazione del modello 730/2019 per i contribuenti che provvedono direttamente all'invio e per quelli che si sono rivolti a un Caf o a un professionista.
Giovedì 25 luglio 2019	Gli operatori intracomunitari devono presentare i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none">◆ Riferiti alle operazioni del mese di giugno se con obbligo mensile◆ Riferiti alle operazioni di aprile-giugno 2019 se con obbligo trimestrale.
Mercoledì 31 luglio 2019	Giornata di scadenze per il canone RAI. <ul style="list-style-type: none">◆ I contribuenti obbligati al pagamento del canone per uso privato, per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche devono pagare la seconda rata semestrale (45,94 euro) o la terza rata trimestrale (23,93 euro).◆ contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per godere dell'esonero del pagamento del canone Rai devono presentare una dichiarazione sostitutiva.
Mercoledì 31 luglio 2019	I titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per la cedolare secca, devono versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente dal 1° luglio 2019.
Mercoledì 31 luglio 2019	Ultimo giorno utile per i soggetti Ires, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per effettuare il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2019, Enc 2019 e Irap 2019 a titolo di saldo 2018 o come prima rata dell'anno 2019.
Mercoledì 31 luglio 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti

	intracomunitari di beni registrati nel mese di giugno.
Mercoledì 31 luglio 2019	I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono inviare l'esterometro, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di giugno.
Mercoledì 31 luglio 2019	I soggetti che si adeguano alle risultanze degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno-1° luglio) devono versare l'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi.
Mercoledì 31 luglio 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno.
Mercoledì 31 luglio 2019	I contribuenti Iva ammessi ai rimborsi infrannuali devono presentare la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
Mercoledì 31 luglio 2019	I titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto che svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare l'imposta sostitutiva.
Mercoledì 31 luglio 2019	Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, che intendono esercitare l'opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi realizzati all'estero devono provvedere al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione.
Mercoledì 31 luglio 2019	Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che intendono optare per l'applicazione dell'imposta

	sostitutiva devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef.
Mercoledì 31 luglio 2019	Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio, devono versare la seconda rata delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2019 o del modello 730 senza sostituto d'imposta con applicazione degli interessi.
Mercoledì 31 luglio 2019	Le società che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, devono versare, in unica soluzione, l'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Mercoledì 31 luglio 2019	I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, che si avvalgono della facoltà di eseguire i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto devono versare le ritenute operate nel 2018 (comprese quelle su indennità di cessazione del rapporto di agenzia) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Mercoledì 31 luglio 2019	Chi facilita vendite tramite piattaforme digitali, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea deve inviare, telematicamente, la comunicazione delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al secondo trimestre 2019.